

**REGOLAMENTO RECANTE NORME PER LA FORMAZIONE E LA
RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO DI CUI ALL'ARTICOLO 113 DEL DECRETO
LEGISLATIVO 18/04/2016, N. 50**

Il presente regolamento è emanato ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016 (pubblicato nel S.O. n. 10 alla G.U. 19 aprile 2016, n. 91), come modificato dall'art. 76 del D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 e dall'art. 1 comma 526, legge n. 205 del 2017, e si applica nel caso di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture.

All'interno del presente regolamento il Codice dei contratti pubblici approvato con D. Lgs. n. 50/2016 e oggetto di disposizioni integrative e correttive ad opera del D. Lgs. 56 del 2017, viene menzionato come "Codice".

I criteri di ripartizione dell'80% del Fondo Incentivante per le funzione tecniche svolte dai dipendenti del Politecnico di Torino di cui al presente Regolamento sono stati oggetto di contrattazione integrativa conclusa con l'accordo del 29.09.2020, stipulato tra la delegazione trattante di parte datoriale e le rappresentanze sindacali;

Approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo in data 27.10.2020.

Emanato con D.R. 8 dell'8 gennaio 2021

Sommario

CAPO I – PRINCIPI GENERALI	1
Art. 1 - Oggetto del Regolamento	1
Art. 2 - Ambito di applicazione	1
Art. 3 - Destinazione del Fondo	3
Art. 4 – Ruoli e Funzioni	4
<i>Responsabile Unico del Procedimento (di seguito RUP)</i>	4
<i>Attività di programmazione della spesa per investimenti</i>	5
<i>Uffici della Direzione dei Lavori e della Direzione dell’Esecuzione</i>	5
<i>Incaricati per la verifica preventiva dei progetti</i>	6
<i>Incaricati per la predisposizione ed il controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici</i>	6
<i>Collaudatore</i>	7
<i>Collaboratori tecnico-amministrativi</i>	7
Art. 5 – Incarichi e gruppo di lavoro	7
Art. 6 - Suddivisione in lotti	9
Art. 7 - Centrali di Committenza	9
CAPO II – FONDO PER LAVORI	10
Art. 8 - Presupposto per l’attribuzione dell’incentivo per i lavori	10
Art. 9 - Criteri per la determinazione della percentuale del Fondo	10
Art. 10 - Modalità per la riduzione in caso di incrementi di tempi e costi per i lavori.	11
CAPO III – FONDO PER FORNITURE E SERVIZI	12
Art. 11 - Presupposto per l’attribuzione dell’incentivo per forniture e servizi	12
Art. 12 - Criteri per la determinazione della percentuale del Fondo per forniture e servizi	12
Art. 13 - Modalità per la riduzione in caso di incrementi di tempi e costi per forniture e servizi	14
CAPO IV – NORME COMUNI	16
Art. 14 - Procedura per la liquidazione della quota del Fondo	16
Art. 15 – Termini per le prestazioni	17
Art. 16 - Violazione degli obblighi di legge o di regolamento	17
CAPO V - Disposizioni transitorie e finali	18
Art. 17 - Campo di applicazione e disciplina transitoria	18
ALLEGATI	19

CAPO I – PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, emanato ai sensi dell'art. 113 del Decreto legislativo n. 50 del 18.04.2016, di seguito denominato Codice, è applicabile a tutti i contratti regolati dal medesimo Codice, escluse le concessioni, e definisce i criteri di riparto delle risorse del fondo per le funzioni tecniche.
2. Il Regolamento disciplina la costituzione del fondo costituito ai sensi del comma 2 del Codice e si applica nei casi di svolgimento di funzioni tecniche svolte dai dipendenti per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di Responsabile Unico del Procedimento (RUP), di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.
3. Il presente Regolamento stabilisce i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla prestazione dedotta in contratto a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi dovuti a fattispecie non conformi alle vigenti norme di legge.

Art. 2 - Ambito di applicazione

1. Le attività oggetto della ripartizione del fondo sono quelle previste per la realizzazione di opere o lavori pubblici nonché per servizi e forniture, nel caso in cui si provveda alla nomina di un Direttore dell'Esecuzione in linea con quanto indicato al par. 10.2 delle Linee guida ANAC n. 3 di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recanti "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni".
2. In particolare, rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento, costituendo presupposto per l'alimentazione del Fondo e per la ripartizione dei relativi incentivi:
 - gli appalti per l'affidamento di lavori pubblici, compresi gli appalti di manutenzione straordinaria ed ordinaria di particolare complessità
 - gli appalti per l'acquisizione di beni e servizi, compresi i servizi di manutenzione straordinaria

ed ordinaria di particolare complessità

- l'affidamento di servizi o di forniture continuative, a seguito dell'esercizio da parte della Stazione Appaltante dell'opzione di rinnovo del contratto prevista nella documentazione di gara
- i contratti misti di lavori, forniture servizi; in questo caso, all'interno dei predetti contratti, i lavori vengono incentivati secondo le procedure descritte per i lavori (Capo II del presente regolamento) mentre le forniture ed i servizi vengono incentivati secondo quanto disposto del Capo III del presente regolamento
- agli appalti affidati per mezzo dello strumento dell'Accordo Quadro di cui all'art. 54 del Codice. In tale fattispecie i relativi incentivi vanno individuati nel quadro economico di ogni singolo contratto attuativo affidato per mezzo dell'accordo quadro in questione. Al RUP dell'accordo quadro ed ai suoi collaboratori sarà riconosciuto l'incentivo fino alla fase di affidamento del singolo contratto mentre al RUP del contratto attuativo, ed ai suoi collaboratori, la parte riferita all'esecuzione del singolo contratto attuativo.

3. Gli appalti di lavori, forniture e servizi affidati attraverso la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di cui all'art. 63 del D. Lgs. 50/2016 sono oggetto di incentivazione unicamente nel caso in cui sia stata invitata a presentare offerta una pluralità di operatori economici.

4. In caso di ricorso a procedure di PPP (Partenariato pubblico-privato) il Fondo viene costituito solo ove previsto nel piano economico finanziario dell'intervento e nello schema di convenzione sottoscritto con l'affidatario, e comunque limitatamente alla quota dell'eventuale importo a base di gara a carico dell'Amministrazione.

5. Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente regolamento e dei relativi incentivi tutte le attività connesse a:

- procedure di acquisizione di beni e di servizi o di realizzazione di lavori pubblici di importo inferiore a € 20.000;
- affidamento di forniture, servizi e lavori pubblici senza previo esperimento di procedura di selezione del contraente da parte del Politecnico di Torino, quali a titolo non esaustivo:
 - affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del Codice e dell'art. 1,

comma 2, lett. A del D.L. 76/2020 ;

- procedura negoziata senza bando ex art. 63 del Codice con invito a presentare offerta rivolto ad un solo operatore economico;
- adesione a convenzione o accordo quadro stipulato da soggetto aggregatore, ove si proceda all'affidamento senza riapertura del confronto competitivo.

6. Non si procede ad erogazione di incentivi per le procedure di selezione del contraente che non hanno dato luogo ad aggiudicazione

7. Ai sensi dell'articolo 113, commi 2, 3 e 4, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii., le risorse destinate al Fondo sono modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture posti a base di gara e la percentuale effettiva di incentivo da liquidare a favore del personale interno (in relazione alla quota massima annualmente liquidabile indicata dal medesimo decreto legislativo), per le funzioni/attività effettivamente svolte, è stabilita in relazione ai tempi ed ai costi previsti dal quadro economico.

Art. 3 - Destinazione del Fondo

1. Il Fondo, la cui percentuale effettiva è determinata in base ai criteri più avanti dettagliati, è costituito in misura non superiore al 2% delle risorse finanziarie derivanti dagli importi posti a base di gara, ai sensi dell'art. 113 comma 2 del Codice, di ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura, ed in particolare:

- dell'importo posto a base di gara degli appalti per l'affidamento di lavori pubblici, compresi gli appalti di manutenzione straordinaria ed ordinaria di particolare complessità
- dell'importo posto a base di gara degli appalti per l'acquisizione di beni e servizi, compresi i servizi di manutenzione straordinaria ed ordinaria di particolare complessità
- dell'importo contrattuale, in caso di affidamento di servizi o di forniture continuative, a seguito dell'esercizio da parte della Stazione Appaltante dell'opzione di rinnovo del contratto prevista nella documentazione di gara.

Tale quota non è soggetta a riduzione in funzione del ribasso offerto in sede di gara. Concorrono alla formazione dell'importo a base di gara anche gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.

2. La quota pari all'80% del Fondo, comprensiva degli oneri accessori a carico dell'Amministrazione, costituisce il compenso incentivante da corrispondere ai dipendenti aventi titolo. Tale compenso,

per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura, è ripartito con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione integrativa del personale e adottati nel presente Regolamento, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate all'articolo 113, comma 2, del Codice, nonché tra i loro collaboratori; gli importi sono comprensivi anche dell'Irap, degli oneri previdenziali e assistenziali, a carico dell'Amministrazione.

3. Il restante 20% delle risorse del Fondo, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è destinato alle attività strettamente legate alla realizzazione e gestione delle opere pubbliche, nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza e dei servizi delle Strutture dell'Ateneo. È quindi utilizzabile per:
 - a) acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
 - b) implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;
 - c) per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori
4. Per ogni opera o lavoro, servizio e fornitura, l'ammontare delle risorse destinate ad alimentare il Fondo è inserito all'interno del quadro economico allegato alla determina o delibera a contrarre.
5. Con la determina a contrarre relativa ai singoli affidamenti oggetto di incentivazione dovrà essere disposto l'impegno contabile della quota parte del Fondo riferita all'affidamento stesso, secondo quanto indicato nel relativo quadro economico; il predetto impegno contabile dovrà essere cancellato nel caso in cui l'affidamento non pervenga ad aggiudicazione; in caso di affidamento suddiviso in lotti, sarà disposta la cancellazione dell'impegno contabile riferito ai lotti non pervenuti ad aggiudicazione.
6. L'importo del Fondo indicato nel Quadro Economico dell'intervento non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verificano dei ribassi.

Art. 4 – Ruoli e Funzioni

Responsabile Unico del Procedimento (di seguito RUP)

1. La figura del RUP, deve avere titolo di studio ed esperienza professionale adeguati rispetto

all'entità dell'affidamento, ed in particolare deve possedere i requisiti di cui ai punti 4. e 7. delle Linee guida ANAC n. 3 di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recanti "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni".

2. Per i lavori e i servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura il RUP deve essere un tecnico; ove non sia presente tale figura professionale, le competenze sono attribuite al responsabile del servizio al quale attiene il lavoro da realizzare.
3. Il RUP svolge tutti i compiti relativi alle procedure di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione previste dal codice che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti.
4. Fermo restando quanto previsto all'art. 31 comma 4 del codice, il RUP assicura la gestione delle attività di natura amministrativa, di proposizione, di informativa, di verifica di tempi, costi e qualità degli interventi, di segnalazione di impedimenti in fase attuativa.
5. Per la disciplina di dettaglio dei compiti, limiti, ed altri aspetti relativi alla figura in questione si fa rinvio alle linee guida dell'ANAC sopra richiamate in relazione ai requisiti.

Attività di programmazione della spesa per investimenti

1. Il personale coinvolto nelle funzioni connesse all'attività della programmazione della spesa per investimenti oggetto del presente Regolamento, svolgerà le attività preliminari all'appalto e necessarie a determinare l'inclusione e quindi la fattibilità dell'intervento negli strumenti di programmazione previsti.

Uffici della Direzione dei Lavori e della Direzione dell'Esecuzione

1. Fermo restando l'obbligatorietà di nominare il Direttore dei Lavori, la normativa vigente offre la possibilità alle stazioni appaltanti d'istituire l'Ufficio della Direzione Lavori (art. 101 cc. 2 e 3 del D.Lgs. 50/2016) al quale è affidato il compito di coordinamento, direzione, controllo tecnico, contabile e amministrativo di ogni singolo intervento, nel rispetto degli impegni contrattuali.
2. L'Ufficio, laddove su proposta del RUP venga istituito dalla stazione appaltante, comunque prima della gara per l'affidamento dei lavori, è costituito da un Direttore dei lavori ed eventualmente, in relazione a dimensione, tipologia e categoria dell'intervento, da uno o più assistenti con funzioni di direttore operativo o di ispettore di cantiere. Il Direttore lavori è nominato nell'ambito delle figure con professionalità di tipo tecnico inserite in organico ove presenti.
3. Il Direttore dei Lavori, svolge, qualora sia in possesso dei requisiti previsti, le funzioni di

coordinatore per l'esecuzione dei lavori previsti dalla vigente normativa sulla sicurezza. Nel caso in cui il Direttore dei Lavori non svolga tali funzioni si prevederà la presenza di almeno un Direttore Operativo, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa, a cui affidarle.

4. Fatto salvo quanto previsto al par. 10.2 delle citate Linee Guida ANAC n. 3, il Direttore dell'esecuzione del contratto di servizi o di forniture è di norma il RUP. Analogamente al Direttore dei lavori, provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante assicurando la regolare esecuzione da parte dell'esecutore, in conformità ai documenti contrattuali.

Incaricati per la verifica preventiva dei progetti

1. Nell'ambito dei lavori, gli incaricati per la verifica preventiva del progetto dovranno svolgere le attività previste dall'art. 26 del Codice e segnatamente prima dell'approvazione e in contraddittorio con il progettista, verificheranno la conformità del progetto esecutivo o definitivo rispettivamente, al progetto definitivo o al progetto di fattibilità tecnico-economica. Al contraddittorio partecipa anche il progettista autore del progetto posto a base della gara, che si esprime in ordine a tale conformità.
2. Nel caso di lavori di importo inferiore a un milione di euro, la verifica è effettuata dal responsabile unico del procedimento, anche avvalendosi della struttura di cui all'articolo 31, comma 9 del Codice.
3. Per la disciplina di dettaglio relativa all'attività di verifica preventiva del progetto si rimanda all'art. 26 del Codice e al punto VII delle Linee Guida ANAC n. 1 di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recanti "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria", approvate dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione con deliberazione n. 973 del 14 settembre 2016 ed aggiornate con deliberazione n. 138 del 21 febbraio 2018.

Incaricati per la predisposizione ed il controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici

1. Gli incaricati per il controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici dovranno essere dipendenti interni che abbiano specifiche competenze in materia di appalti.
2. Gli incaricati, nei limiti delle proprie competenze amministrative e/o tecniche, dovranno, a titolo esemplificativo: predisporre e/o verificare il bando di gara o la lettera di invito, il disciplinare ed i relativi allegati, verificare il capitolato speciale d'appalto, il contratto d'appalto, verificare la correttezza delle pubblicazioni in ordine alla tempistica e alle modalità stesse di pubblicazione, nonché il possesso da parte dell'aggiudicatario dei requisiti di ordine generale e tecnico-economici necessari per l'affidamento, il tutto al fine di garantire i principi di libera concorrenza, trasparenza, non discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità, nonché i principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, il tutto nel rispetto di quanto previsto dall'art. 30 del codice.

Collaudatore

1. L'incaricato del collaudo è nominato nell'ambito delle figure con professionalità di tipo tecnico inserite in organico.
2. Per le operazioni di collaudo le stazioni appaltanti nominano da uno a tre tecnici di elevata e specifica qualificazione con riferimento al tipo di lavoro, alla complessità e all'importo degli stessi.

Collaboratori tecnico-amministrativi

1. È compreso nella ripartizione dell'incentivo l'ulteriore personale diverso da quello tecnico incaricato e il personale amministrativo, che intervenendo nelle diverse fasi del procedimento contribuisce all'attuazione del progetto mediante la predisposizione degli atti amministrativi.
2. Le figure professionali in questione forniscono un contributo di natura intellettuale e materiale
 - all'attività del RUP, del Direttore dei Lavori e del Direttore dell'Esecuzione del contratto
 - alla programmazione degli interventi da finanziare
 - alla gestione-amministrativo contabile delle prestazioni dedotte in contratto (es. predisposizione di capitolati ed atti amministrativi, gestione amministrativa delle fatture, monitoraggio degli stati di avanzamento e contabilizzazione di lavori, forniture e servizi, ecc.)
 - al collaudo.

Il personale tecnico addetto alle manutenzioni ordinarie di non particolare complessità, deve essere inserito anche in attività incentivabili quali le attività di supporto al RUP, alla programmazione e all'esecuzione dei lavori soggetti ad incentivazione, in quanto le attività di tale personale sono strumentali e propedeutiche alle attività tecniche soggette ad incentivazione e alle relative attività di programmazione.

3. Gli incarichi, ruoli e funzioni di cui al presente articolo sono conferiti su proposta del RUP con atto allegato alla determina o delibera a contrarre, tenendo conto delle professionalità dei dipendenti e applicando, ove possibile, il principio di rotazione, sia con riferimento alla consistenza degli interventi che ai ruoli svolti.
4. In generale l'incentivo è riconosciuto a fronte della sostanziale assunzione di una specifica responsabilità collegata a funzioni tecniche espletate nell'arco del processo di realizzazione di un'opera pubblica, fornitura o servizio e/o a fronte dell'attività di collaborazione a tali funzioni.

Art. 5 – Incarichi e gruppo di lavoro

1. La competenza per il conferimento degli incarichi incentivabili è in capo ai soggetti indicati nel seguente prospetto:

OGGETTO	STRUTTURA COMPETENTE ALLA	COMPETENZA PER IL
---------	---------------------------	-------------------

DELL’AFFIDAMENTO	GESTIONE DELLA PROCEDURA	CONFERIMENTO DELL’INCARICO
Lavori	Amministrazione Centrale	Direttore Generale
Forniture e Servizi	Amministrazione Centrale	Direttore Generale
Forniture e Servizi	Dipartimenti	Direttore del Dipartimento

2. Gli incarichi possono essere revocati con provvedimento motivato del soggetto che ha nominato il gruppo di lavoro. Nel solo caso in cui il soggetto incaricato sia cessato dall’incarico per motivi che non siano fonte di responsabilità in capo al medesimo, può essergli riconosciuta l’attribuzione dell’incentivo a fronte dell’attività medio tempore svolta, opportunamente documentata.
3. Gli atti di conferimento degli incarichi, o i successivi atti precedenti alla fase di rendicontazione delle attività, devono riportare:
 - a) l’importo complessivo dell’opera o di un lavoro, servizio, fornitura;
 - b) il nominativo del/i dipendente/i incaricato/i delle attività di programmazione della spesa per investimenti, per la verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento (RUP), di direzione dei lavori ovvero direzione dell’esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico, ove necessario, nonché del personale che partecipa o collabora su proposta del RUP a dette attività;
 - c) i termini entro i quali devono essere eseguite le prestazioni;
 - d) il nominativo del soggetto incaricato di verificare il rispetto dei termini di cui alla precedente lettera
4. Possono essere destinatari dell’incentivo tecnico anche i dipendenti a tempo determinato compresi nel gruppo di lavoro di cui al comma 3, lett. b).
5. Eventuali modifiche alla composizione del gruppo di lavoro possono essere apportate dal medesimo soggetto che ha provveduto alla nomina del gruppo stesso, dando conto delle esigenze sopraggiunte. Nel relativo provvedimento è dato atto delle fasi già espletate, dei soggetti cui sono imputate, e delle attività trasferite ad altri componenti la struttura in esame.
6. I dipendenti indicati nel provvedimento assumono la responsabilità diretta e personale dei procedimenti/sub procedimenti e delle attività assegnate.
7. Non possono essere concessi incarichi a soggetti condannati ai sensi dell’art. 35-bis del D. Lgs. n. 165/2001. Il Dirigente che dispone l’incarico è tenuto ad accertare la sussistenza delle citate situazioni.

Art. 6 - Suddivisione in lotti

1. In caso di appalti divisi per lotti, la disciplina del presente regolamento si applica in relazione a ciascun lotto che sia qualificato come “funzionale” (art. 3, lett. qq del Codice), ovvero “prestazionale” (art. 3, lett. gggg del Codice).

Art. 7 - Centrali di Committenza

1. In caso di attività svolta da centrali di committenza, alle stesse è attribuito un incentivo in misura non superiore al 25 % di quanto previsto per le singole acquisizioni dal presente regolamento.
2. La quota è assegnata su richiesta della Centrale che indichi le attività incentivabili tra quelle di cui all'art. 37 del Codice.
3. La quota assegnata alla Centrale è portata in detrazione a quella spettante al personale dell'Ateneo le cui funzioni sono trasferite alla stessa Centrale.

CAPO II – FONDO PER LAVORI

Art. 8 - Presupposto per l'attribuzione dell'incentivo per i lavori

1. Presupposto per la destinazione al fondo e successiva attribuzione dell'incentivo è l'inserimento dell'intervento nel Programma Triennale dei lavori pubblici.
2. Per i lavori fino a 100.000 euro, che non rientrano quindi nel predetto Programma, è richiesto il provvedimento puntuale di approvazione del progetto.

Art. 9 - Criteri per la determinazione della percentuale del Fondo

1. L'importo effettivo del Fondo è calcolato in base all'entità, ossia l'importo dei lavori posto a base di gara, secondo quanto indicato nella seguente tabella:

BASE DI GARA (€)		ALIQUOTA	IMPORTO DEL FONDO
DA	A		
20.000	1.000.000	2,00%	2% dell'importo
1.000.001	5.500.000	1,75%	€ 20.000 + 1,75% dell'importo eccedente 1.000.000
5.500.001		1,5%	€ 98.750 + 1,5% dell'importo eccedente 5.500.000

2. Il 20% dell'importo del Fondo è utilizzato come descritto all'art. 3 comma 3 del presente regolamento.
3. Il restante 80% è distribuito tra i destinatari dell'incentivo delle funzioni tecniche. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo sono attribuiti fra i diversi ruoli del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella allegata al presente regolamento sub n. 1, e definiti in relazione alle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere.
4. L'incentivo verrà ripartito, alle medesime condizioni previste dal presente Regolamento e per le quote di relativa competenza, anche tra il personale che al momento del pagamento dell'incentivo abbia cessato il rapporto di lavoro presso l'Ateneo.
5. Nel caso di procedura suddivisa in lotti, la quota di incentivazione calcolata sull'importo complessivo dell'affidamento secondo quanto indicato nella precedente tabella, verrà attribuita ai singoli lotti in misura proporzionale all'importo dei lotti stessi.
6. Nel caso in cui più funzioni incentivabili vengano affidate alla medesima persona, si procede al

cumulo delle quote dovute per le singole funzioni.

7. La liquidazione degli incentivi è di competenza del Direttore Generale che valuta la rispondenza delle relative schede alle percentuali sopra riportate anche in base alle attività effettivamente svolte dal personale coinvolto.

Art. 10 - Modalità per la riduzione in caso di incrementi di tempi e costi per i lavori.

1. In caso di ritardato adempimento delle prestazioni rispetto ai tempi previsti non giustificato da comprovati motivi relativi all'assenza di responsabilità diretta dei tecnici coinvolti, si applicano i seguenti coefficienti riduttivi:

	Coeff. riduttivo C1
ritardi dal 21% al 30% della durata contrattuale	0,9
ritardi dal 31% al 40% della durata contrattuale	0,8
ritardi superiori al 41% della durata contrattuale	0,7

2. In caso di incremento dei costi previsti nel quadro economico di gara o di affidamento, depurato del ribasso d'asta offerto, non giustificato da comprovati motivi relativi all'assenza di responsabilità diretta dei tecnici coinvolti, si applicano i seguenti coefficienti riduttivi:

	Coeff. riduttivo C2
incremento dei costi superiore al 20% e fino al 30%	0,9
incremento dei costi superiore al 30% e fino al 40%	0,8
incremento dei costi superiore al 40% e fino al 50%	0,7
incremento dei costi superiore al 50%	0,5

3. In caso di compresenza di incremento di tempi e di costi, vengono applicate entrambe le riduzioni previste dal presente articolo, nella misura indicata nelle precedenti tabelle.
4. Non costituiranno motivo di decurtazione dell'incentivo le seguenti ragioni:
 - a) incrementi di costo, sospensioni, proroghe e altre motivazioni correlate alle modifiche contrattuali di cui all'art. 106, comma 1, lettere a) b) c) d) e), comma 7 e comma 12, del Codice;
 - b) sospensioni e proroghe dei lavori dovute a ragioni di pubblico interesse, eventi estranei alla volontà della Stazione Appaltante, o altre motivate ragioni estranee al personale incentivato;
 - c) ritardi imputabili esclusivamente all'operatore economico soggetti a penale per ritardo.

CAPO III – FONDO PER FORNITURE E SERVIZI

Art. 11 - Presupposto per l'attribuzione dell'incentivo per forniture e servizi

1. Per gli affidamenti di forniture e servizi di importo pari o superiore a 40.000 euro, presupposto per la destinazione al fondo e successiva attribuzione dell'incentivo è l'inserimento dell'intervento nel Programma Biennale per Servizi e Forniture.
2. Per gli affidamenti di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro, che non rientrano quindi nel predetto Programma, è richiesto che i presupposti e le motivazioni che legittimano l'incentivazione delle funzioni tecniche ai sensi del presente Regolamento siano riportate nella determina a contrarre con cui viene disposto l'avvio della procedura di selezione del contraente.
3. Contribuiscono all'accantonamento del Fondo solo i servizi e le forniture che hanno richiesto la nomina di un Direttore dell'Esecuzione in quanto rientranti in uno dei seguenti casi previsti dal par. 10.2 delle Linee Guida ANAC n. 3:
 - a) prestazioni di importo superiore a 500.000 euro;
 - b) interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico;
 - c) interventi caratterizzati dall'utilizzo di componenti o processi produttivi innovativi;
 - d) prestazioni che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze;
 - e) esigenze organizzative interne, adeguatamente motivate, che impongano il coinvolgimento di unità organizzative diverse da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l'affidamento.
4. Precedentemente all'entrata in vigore (dall'esercizio finanziario 2019) dell'obbligo di adozione del programma biennale degli acquisti e forniture, ai fini della determinazione dell'incentivo si fa riferimento ai documenti di programmazione economica e finanziaria dell'ente.

Art. 12 - Criteri per la determinazione della percentuale del Fondo per forniture e servizi

1. L'importo effettivo del Fondo è calcolato in base all'entità, ossia l'importo a base di gara della fornitura o del servizio come indicato nelle seguenti tabelle:

AFFIDAMENTO DI SERVIZI E FORNITURE A SEGUITO DI GARA		
BASE DI GARA (€)	ALIQUOTA	IMPORTO DEL FONDO

DA	A		
20.000	1.000.000	2,00%	2% dell'importo
1.000.001	5.500.000	1,75%	€ 20.000 + 1,75% dell'importo eccedente 1.000.000
5.500.001		1,5%	€ 98.750 + 1% dell'importo eccedente 5.500.000

AFFIDAMENTO DI SERVIZI E FORNITURE A SEGUITO DELL'ESERCIZIO DELL'OPZIONE DI RINNOVO			
BASE DI GARA (€)		ALIQUOTA	IMPORTO DEL FONDO
DA	A		
20.000	1.000.000	1,25%	1,25% dell'importo
1.000.001	5.500.000	1%	€ 12.500 + 1% dell'importo eccedente 1.000.000
5.500.001		0,75%	€ 57.500 + 0,75% dell'importo eccedente 5.500.000

- Il 20% dell'importo del Fondo è utilizzato come descritto all'art. 3 comma 3 del presente regolamento.
- Il restante 80% è distribuito tra i destinatari dell'incentivo delle funzioni tecniche. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo sono attribuiti fra i diversi ruoli del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nelle tabelle allegate al presente regolamento sub. nn. dal 2 al 4, e definiti in relazione alle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere.
- L'incentivo verrà ripartito, alle medesime condizioni previste dal presente Regolamento e per le quote di relativa competenza, anche tra il personale che al momento del pagamento dell'incentivo abbia cessato il rapporto di lavoro presso l'Ateneo.
- Nel caso di procedura suddivisa in lotti, la quota di incentivazione calcolata sull'importo complessivo dell'affidamento, verrà attribuita ai singoli lotti in misura proporzionale all'importo dei lotti stessi.
- Nel caso in cui più funzioni incentivabili vengano affidate alla medesima persona, si procede al cumulo delle quote dovute per le singole funzioni.

7. La liquidazione degli incentivi è di competenza del Direttore Generale che valuta la rispondenza delle relative schede alle percentuali sopra riportate anche in base alle attività effettivamente svolte dal personale coinvolto.

Art. 13 - Modalità per la riduzione in caso di incrementi di tempi e costi per forniture e servizi

1. In caso di ritardato adempimento delle prestazioni rispetto ai tempi previsti non giustificato da comprovati motivi relativi all'assenza di responsabilità diretta dei tecnici coinvolti, si applicano i seguenti coefficienti riduttivi:

	Coeff. riduttivo C1
ritardi dal 21% al 30% della durata contrattuale	0,9
ritardi dal 31% al 40% della durata contrattuale	0,8
ritardi superiori al 41% della durata contrattuale	0,7

2. In caso di incremento dei costi previsti nel quadro economico di gara o di affidamento, depurato del ribasso d'asta offerto, non giustificato da comprovati motivi relativi all'assenza di responsabilità diretta dei tecnici coinvolti, si applicano i seguenti coefficienti riduttivi:

	Coeff. riduttivo C2
incremento dei costi superiore al 20% e fino al 30%	0,9
incremento dei costi superiore al 30% e fino al 40%	0,8
incremento dei costi superiore al 40% e fino al 50%	0,7
incremento dei costi superiore al 50%	0,5

3. In caso di compresenza di incremento di tempi e di costi, vengono applicate entrambe le riduzioni previste dal presente articolo, nella misura indicata nelle precedenti tabelle.
4. Non costituiranno motivo di decurtazione dell'incentivo le seguenti ragioni:
- a) incrementi di costo, sospensioni, proroghe e altre motivazioni correlate alle modifiche contrattuali di cui all'art. 106, comma 1, lettere a) b) c) d) e), e comma 7 e comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016;
 - b) sospensioni e proroghe di servizi e forniture dovute a ragioni di pubblico interesse, eventi estranei alla volontà della Stazione Appaltante, o altre motivate ragioni estranee al personale incentivato;
 - c) ritardi imputabili esclusivamente all'operatore economico soggetti a penale per ritardo.

CAPO IV – NORME COMUNI

Art. 14 - Procedura per la liquidazione della quota del Fondo

1. La liquidazione della quota del Fondo è disposta dal Direttore Generale; al provvedimento di liquidazione saranno allegate le schede di ripartizione degli incentivi asseverate dai rispettivi RUP.
2. L'effettivo svolgimento dell'attività affidata s'intende accertato al completamento delle seguenti fasi:

ATTIVITA'	ACCERTAMENTO
Programmazione della spesa	Stipula Contratto
Predisposizione e controllo documentazione di gara	
Predisposizione e controllo provvedimenti e contratto	
Funzioni di Responsabile Unico del Procedimento	40%, per attività relative all'affidamento, alla Stipula Contratto
	60%, per attività relativa all'esecuzione, a seguito della predisposizione della documentazione attestante la regolare esecuzione del contratto (certificato di collaudo / certificato di conformità o regolare esecuzione) In caso di attività di durata pluriennale la quota verrà erogata in base a stati di avanzamento annuali
Direzione dell'esecuzione	predisposizione della documentazione attestante la regolare esecuzione del contratto (certificato di collaudo / certificato di conformità o regolare esecuzione)
Verifica conformità / regolare esecuzione / collaudo	In caso di attività di durata pluriennale la quota verrà erogata in base a stati di avanzamento annuali
Supporto amm.vo RUP	Verifica completamento adempimenti ANAC

3. In un'ottica di semplificazione ed informatizzazione dei processi amministrativi, le modalità operative ed il flusso autorizzativo finalizzati all'erogazione dei compensi incentivanti sono determinati con apposito provvedimento del Direttore Generale, anche al fine di consentire il rapido adeguamento degli stessi a seguito di eventuali variazioni delle disposizioni normative e/o dell'assetto organizzativo dell'Amministrazione.
4. Gli incentivi complessivamente corrisposti al singolo dipendente, anche da diverse Amministrazioni, non possono superare l'importo del 50% del corrispondente trattamento economico complessivo annuo lordo del dipendente; eventuali eccedenze saranno liquidate negli anni successivi. In sede di liquidazione il dipendente del gruppo di lavoro dovrà dichiarare di non aver superato, nel corso dell'anno solare, il suddetto limite, tenuto conto anche degli incentivi corrisposti da altre Amministrazioni.
5. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti

potenziali destinatari del fondo, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, costituiscono economia di bilancio per l'Amministrazione.

6. Con l'atto col quale è disposto il compenso devono essere eventualmente applicate le quote di riduzione per ritardi o inadempienze nonché deve essere verificato il rispetto della disposizione di cui all'art.31 comma 12 del Codice.

Art. 15 – Termini per le prestazioni

1. Nel provvedimento di conferimento dell'incarico devono essere indicati i termini entro i quali devono essere eseguite le singole attività: tali termini - ove non siano già previsti da disposizioni legislative, regolamentari e/o da disposizioni della Stazione Appaltante – sono proposti dal RUP. I termini per la direzione dei lavori ovvero per la direzione dell'esecuzione coincidono con il tempo utile contrattuale assegnato all'appaltatore.
I termini per il collaudo coincidono con quelli previsti dalle norme ed in particolare con quelli previsti dall'articolo 102 del Codice e dalle relative norme regolamentari vigenti.
2. Il responsabile unico del procedimento cura la tempestiva attivazione delle strutture e dei soggetti interessati all'esecuzione delle prestazioni.

Art. 16 - Violazione degli obblighi di legge o di regolamento

1. I responsabili delle funzioni incentivate che violino gli obblighi posti a loro carico dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolgano i compiti assegnati con la dovuta diligenza sono esclusi dalla ripartizione dell'incentivo previsto dall'art. 113 del Codice.

CAPO V - Disposizioni transitorie e finali

Art. 17 - Campo di applicazione e disciplina transitoria

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul sito web di Ateneo e si applica alle procedure per le quali la data di pubblicazione dei bandi e di spedizione delle lettere di invito è successiva alla data del 18/04/2016 e alle attività incentivate svolte successivamente a tale data. Per le procedure avviate prima del 19 aprile 2016, ancorché non concluse, si applicano le previsioni di Legge e regolamentari all'epoca vigenti.
2. Per le attività svolte a decorrere dalla data di entrata in vigore del Codice e fino alla data di approvazione del presente Regolamento, sarà quindi possibile procedere alla costituzione del Fondo e alla liquidazione dell'incentivo, alle condizioni e con le modalità riportate nel presente Regolamento, solo ove il relativo finanziamento sia stato previsto nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del relativo progetto o programma di acquisizioni.
3. È esclusa in ogni caso l'applicabilità del Regolamento per le attività connesse a contratti già sottoscritti alla data di entrata in vigore del Codice.
4. Per tutto quanto non previsto o specificato nel presente Regolamento sarà fatto riferimento al D. Lgs. 18/04/2016 n. 50 e ss.mm. e ii.
5. Le norme del presente regolamento che recano riferimenti alle disposizioni del Codice, nonché ai provvedimenti attuativi dello stesso e ad altre disposizioni di legge inerenti gli appalti ed i contratti pubblici, si considerano automaticamente adeguate alle eventuali disposizioni sopravvenienti, salvo che le modifiche normative intervenute nelle predette fonti siano tali da non permettere l'automatico adeguamento del Regolamento.

ALLEGATI

ALL. N. 1

AFFIDAMENTO DI LAVORI PUBBLICI A SEGUITO DI GARA			
ATTIVITA'	%	INCARICO	%
PROGRAMMAZIONE DELLA SPESA	2%	Referente unico	1%
		Collaboratori (*)	1%
FUNZIONI DI RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	44%	RUP	22%
		Collaboratori Tecnici (*)	15%
		Collaboratori Amministrativi (*)	7%
INCARICATI DELLA PREDISPOSIZIONE E DEL CONTROLLO DELLE PROCEDURE DI GARA	10%	Collaboratori Tecnici/Amministrativi (*)	10%
INCARICATI DELLA VERIFICA DEI PROGETTI	6%	Verificatori	6%
UFFICIO DI DIREZIONE DEI LAVORI	30%	Direttore dei lavori	20%
		Direttori Operativi-Assistenti (*)	10%
COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, COLLAUDI STATICI E COLLAUDI TECNICI	8%	Collaudatore	8%
TOTALE	100%		100%

(*) La quota destinabile ai collaboratori e ad agli Assistenti del Direttore dei Lavori è ripartita tra i soggetti affidatari dell'incarico secondo le proporzioni proposte dal RUP e indicate nell'atto di conferimento dell'incarico.

Salvo casi adeguatamente motivati e recepiti nell'atto di conferimento dell'incarico, il RUP ed il DEC provvedono di norma ad individuare dei collaboratori. In assenza di collaboratori, la predetta quota è assegnata al titolare dell'incarico.

Ferma restando la percentuale complessivamente destinata al RUP/DL/Collaudatore e loro collaboratori, qualora la complessità della prestazione dedotta in contratto richieda l'individuazione di un gruppo di collaboratori particolarmente numeroso, la quota percentuale ad essi destinata può essere incrementata, con corrispondente diminuzione della quota prevista per il titolare dell'incarico.

L'incremento della quota destinata ai collaboratori deve essere:

- proposto dal RUP/DEC/Collaudatore
- adeguatamente motivato
- recepito nell'atto di conferimento dell'incarico.

ALL. N. 2

AFFIDAMENTO DI FORNITURE A SEGUITO DI GARA			
ATTIVITA'	%	INCARICO	%
Programmazione della spesa	3%	Referente Unico	1,5%
		Collaboratori (*)	1,5%
Predisposizione e controllo documentazione di gara	30%	Predisposizione	24%
		Controllo	6%
Predisposizione e controllo provvedimenti e contratto	15%	Predisposizione	12%
		Controllo	3%
Supporto amm.vo RUP	2%	Verifica adempimenti ANAC	2%
Responsabile Unico del Procedimento e collaboratori	30%	RUP	20%
		Collaboratori (*)	10%
Direttore dell'Esecuzione e collaboratori	15%	DEC	10%
		Collaboratori (*)	5%
Verifica conformità / Regolare Esecuzione	5%	RUP	2,5%
		Collaboratori (*)	2,5%
TOTALE	100%		100%

(*) La quota destinabile ai collaboratori è ripartita tra i soggetti affidatari dell'incarico secondo le proporzioni proposte dal RUP e indicate nell'atto di conferimento dell'incarico.

Salvo casi adeguatamente motivati e recepiti nell'atto di conferimento dell'incarico, il RUP ed il DEC provvedono di norma ad individuare dei collaboratori. In assenza di collaboratori, la predetta quota è assegnata al titolare dell'incarico..

Ferma restando la percentuale complessivamente destinata al RUP/DEC e loro collaboratori, qualora la complessità della prestazione dedotta in contratto richieda l'individuazione di un gruppo di collaboratori particolarmente numeroso, la quota percentuale ad essi destinata può essere incrementata, con corrispondente diminuzione della quota prevista per il titolare dell'incarico. L'incremento della quota destinata ai collaboratori deve essere:

- proposto dal RUP/DEC
- adeguatamente motivato
- recepito nell'atto di conferimento dell'incarico.

ALL. N. 3

AFFIDAMENTO DI SERVIZI A SEGUITO DI GARA			
ATTIVITA'	%	INCARICO	%
Programmazione della spesa	3%	Referente Unico	1,5%
		Collaboratori (*)	1,5%
Predisposizione e controllo documentazione di gara	22%	Predisposizione	16,5%
		Controllo	5,5%
Predisposizione e controllo provvedimenti e contratto	11%	Predisposizione	8,25%
		Controllo	2,75%
Supporto amm.vo RUP	2%	Verifica adempimenti ANAC	2%
Responsabile Unico del Procedimento e collaboratori	30%	RUP	20%
		Collaboratori (*)	10%
Direttore dell'Esecuzione e collaboratori	30%	DEC	20%
		Collaboratori (*)	10%
Verifica conformità / Regolare Esecuzione	2%	RUP	1%
		Collaboratori (*)	1%
TOTALE	100%		100%

(*) La quota destinabile ai collaboratori è ripartita tra i soggetti affidatari dell'incarico secondo le proporzioni proposte dal RUP e indicate nell'atto di conferimento dell'incarico.

Salvo casi adeguatamente motivati e recepiti nell'atto di conferimento dell'incarico, il RUP ed il DEC provvedono di norma ad individuare dei collaboratori. In assenza di collaboratori, la predetta quota è assegnata al titolare dell'incarico.

Ferma restando la percentuale complessivamente destinata al RUP/DEC e loro collaboratori, qualora la complessità della prestazione dedotta in contratto richieda l'individuazione di un gruppo di collaboratori particolarmente numeroso, la quota percentuale ad essi destinata può essere incrementata, con corrispondente diminuzione della quota prevista per il titolare dell'incarico. L'incremento della quota destinata ai collaboratori deve essere:

- proposto dal RUP/DEC
- adeguatamente motivato
- recepito nell'atto di conferimento dell'incarico.

ALL. N. 4

AFFIDAMENTO DI FORNITURE E SERVIZI A SEGUITO DELL'ESERCIZIO DELL'OPZIONE DI RINNOVO			
ATTIVITA'	%	INCARICO	%
Programmazione della spesa	3%	Referente Unico	1,5%
		Collaboratori (*)	1,5%
Predisposizione e controllo documentazione di gara	0%	Predisposizione	0%
		Controllo	0%
Predisposizione e controllo provvedimenti e contratto	20%	Predisposizione	15%
		Controllo	5%
Supporto amm.vo RUP	2%	Verifica adempimenti ANAC	2%
Responsabile Unico del Procedimento e collaboratori	35%	RUP	23,5%
		Collaboratori (*)	11,5%
Direttore dell'Esecuzione e collaboratori	35%	DEC	23,5%
		Collaboratori (*)	11,5%
Verifica conformità / Regolare Esecuzione	5%	RUP	2,5%
		Collaboratori (*)	2,5%
TOTALE	100%		100%

(*) La quota destinabile ai collaboratori è ripartita tra i soggetti affidatari dell'incarico secondo le proporzioni proposte dal RUP e indicate nell'atto di conferimento dell'incarico.

Salvo casi adeguatamente motivati e recepiti nell'atto di conferimento dell'incarico, il RUP ed il DEC provvedono di norma ad individuare dei collaboratori. In assenza di collaboratori, la predetta quota è assegnata al titolare dell'incarico.

Ferma restando la percentuale complessivamente destinata al RUP/DEC e loro collaboratori, qualora la complessità della prestazione dedotta in contratto richieda l'individuazione di un gruppo di collaboratori particolarmente numeroso, la quota percentuale ad essi destinata può essere incrementata, con corrispondente diminuzione della quota prevista per il titolare dell'incarico. L'incremento della quota destinata ai collaboratori deve essere:

- proposto dal RUP/DEC
- adeguatamente motivato
- recepito nell'atto di conferimento dell'incarico.